



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 68 del 23/07/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Nomina del Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali: I.C.I. / I.M.U..

Imposta sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni della Tosap, Tarsu / Tari e Tasi.-

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di luglio alle ore 13,30 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore Lupo Sindaco – Presidente

Alessandro Tambe' Vice Sindaco

Calogero Pistone Assessore - Anziano

Filippa La Loggia Assessore

Stella Spagnolo Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il V. Segretario Generale **Dr.ssa Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Avv. Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: NOMINA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI: I.C.I./ I.M.U.. IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DELLA TOSAP, TARSU/TARES/TARI E TASI.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 27/05/2015 è stato approvato l'Organigramma del Comune di Barrafranca;
- che per gli effetti di detta riorganizzazione l'Ufficio Tributi è stato inserito nel I° Settore : "Affari Generali e Finanziari" il cui titolare di posizione organizzativa è la Dr.ssa Giuseppina Crescimanna nominata Responsabile con Determinazione sindacale n. 15 del 18/06/2015;

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione dalla L.22 dicembre 2011, n.214 che ha disposto l'introduzione sperimentale anticipata, a partire dall'anno 2012 dell'IMU (Imposta Municipale Propria) di cui al D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 articoli 8 e 9, in quanto compatibili con le disposizioni di cui allo stesso art. 13 D.L.201/2011;

Visto l'art. 11 del D.Lgs n. 507/1993 che dispone;

1. gestione diretta, il comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi;
2. il comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina;
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Visto l'art. 54 del D.lgs. n. 507/1993, che dispone:

1. Il comune, nel caso di gestione diretta, o la provincia designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi ;
2. il comune o la provincia comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina;
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Visto che il comma 13, dell'art. 13 del citato D.L. 6 dicembre 2011, n.201 ha ribadito, tra l'altro, che restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto in particolare che il comma 7 del richiamato art. 9, D.lgs 23/2011 prevede che per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11 commi 3,4,e 5, 12, 14, e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge 296 del 2006;

Considerato che, per effetto dei predetti richiami, risulta dunque espressamente applicabile all'IMU (Imposta Municipale propria) il comma 4, art. 11 D.Lgs 504/1992, in forza del quale con delibera della Giunta Comunale è designato il Funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, oppone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi;

Visto l'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha istituito, a decorrere dal 01 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento.

Considerato che il comma 36 del medesimo articolo disciplina la designazione del Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per la controversie relative al tributo stesso;

Visto l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere da 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti gli artt. 11, 54, 74 del D.Lgs n. 507 del 15/11/1993, in base ai quali al dipendente nominato vengono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo sopra menzionato;

Ritenuto che occorre pertanto procedere alla nomina del Funzionario Responsabile per le imposte e tasse innanzi citate nella persona della Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Responsabile del I Settore "Affari Generali e Finanziari;

Visto il vigente Statuto Comunale;

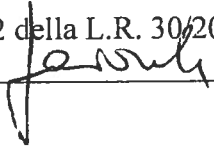
Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Visto l' OO.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;

Visti i pareri espressi a norma di legge;

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica il Capo del I° Settore esprime parere 

Il Responsabile
Dott.ssa G. Crescimanna

DELIBERA

1. di designare la Dr.ssa Giuseppina Crescimanna, Responsabile dell'Ufficio Tributi, quale Funzionario Responsabile dell' I.C.I. (Imposta Comunale Immobili), dell'I.M.U.(Imposta Comunale Propria), dell'Imposta sulla pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, della Tassa per l'occupazione di spazi ed Aree Pubbliche, della TARSU, TARES/TARI e TASI;
2. Di precisare che, in ragione di tale designazione, al predetto Funzionario Responsabile sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tali tributi, come previsto dalle disposizioni legislative richiamate in premessa;
3. dare atto che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa;
4. di notificare il presente atto al Responsabile I Settore Dr.ssa Giuseppina Crescimanna;
5. di trasmettere copia autenticata della presente deliberazione, entro trenta giorni dalla data di esecutività al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Successivamente, attesa l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con voto unanime espresso nelle forme di legge il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data _____ e per quindici
giorni consecutivi.

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Conflitto di interessi del Segretario comunale.
Espressione del parere di legittimità.

(27/11/2003)

QUESITO:

Si chiede di sapere quale sia il comportamento da adottare nel caso in cui l'atto deliberativo riguardi interessi del segretario o parenti e affini considerato che l'art.49 bis, comma 1 della l.r. 07.12.1998, n. 54, negli enti privi di altre figure dirigenziali, attribuisce al segretario comunale la competenza ad esprimere il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e l'art.31, comma 3 della stessa legge estende anche al segretario le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in merito all'astensione dall'adozione degli atti di propria competenza, qualora riguardino interessi propri, del coniuge o di parenti o affini sino al quarto grado.

RISPOSTA:

L'art.9, comma 1, lettera d), della l.r. 19.08.1998, n. 46 attribuisce al Segretario comunale il compito di esprimere il parere di legittimità per gli atti emanati da uffici e servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale. Coerentemente con tale previsione, l'art.49 bis, comma 1 della l.r. 07.12.1998, n. 54 stabilisce che su ogni proposta di deliberazione degli enti locali debba essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio competente, se appartenente a qualifica dirigenziale, oppure, se questo manchi, del Segretario.

Tuttavia, ai sensi dell'art.31, comma 3, della l.r. 54/1998, il Segretario e gli altri dirigenti debbono astenersi dall'adozione degli atti di propria competenza nei casi in cui gli stessi incidano su interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Sulla materia intervengono anche il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con Decreto del Ministro della Funzione Pubblica il 12/2003 e il Codice di Comportamento dei dipendenti del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del 17/03/2003, i quali prevedono l'obbligo di astensione dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti entro il 4° grado o di conviventi o di terzi con cui il dipendente ha parentela di inimicizia, debito, credito, ecc., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Il citato art.9 della l.r. 46/1998, al comma 6, stabilisce, inoltre, che, per la mancanza o per l'impedimento delle funzioni vicarie del Segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, gli enti locali possono creare la figura del Vice segretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

Sul piano interpretativo è opportuno richiamare la Circolare n. 15900/90 del 16/10/1990, emanata dalla Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, seguita dall'entrata in vigore della Legge 142/1990. Il Ministero ritenne in proposito che se la deliberazione coinvolgesse interessi personali del Segretario, egli dovesse comunque esprimere il parere di legittimità sulle proposte di deliberazione, data la generalità dell'obbligo di astensione, restando l'obbligo di astenersi dal partecipare alla parte di seduta ove si effettuava la deliberazione votazione dell'argomento che lo riguardava. Il parere avrebbe dovuto avere contenuto di stretta legittimità formale, esclusa qualsiasi valutazione che potesse incidere sulla deliberazione da adottare.

Prima dell'intervento del Ministero dell'Interno - lo si segnala per mera informazione - i pareri resi sulla questione (ANCI e Nuova Rassegna), tendevano a preferire una, in suddette circostanze, ove non esistesse la figura del Vice segretario, il soggetto abilitato a sostituire il Segretario il provvedimento deliberativo dovesse essere adottato senza il prescritto parere di legittimità.

In data 21.03.1997, in risposta al quesito di un dirigente che, interessato al provvedimento, ritiene di doversi astenere dall'espressione del parere tecnico, gli esperti dell'ANCI suggeriscono di scegliere la soluzione che eviti possibili impugnative del provvedimento (nella fattispecie l'ammissione dei candidati ad un concorso), ammettendo eventualmente anche il parere formulato da un dipendente inferiore all'8^a qualifica.

Da ultimo si segnalano due massime del giudice amministrativo.

Con sentenza n. 431 del 27/10/1998, il T.A.R. del Trentino-Alto Adige sede di Trento, pronunciandosi in relazione ad una norma regionale che prevede che il parere di legittimità sia espresso da parte del Vice segretario o di un dirigente o funzionario comunale in vece del Segretario direttamente interessato al provvedimento, ha affermato che quando il contenuto dello schema di delibera non comporti alcun vantaggio o utilità per il segretario, deve escludersi che egli sia "direttamente" interessato ed egli dovrà rendere il prescritto parere. La sentenza, inoltre, riprendendo sostanzialmente quanto espresso nella circolare del Ministero dell'Interno, ribadisce che il parere del Segretario comunale deve limitarsi agli aspetti di stretta legittimità formale e che è preclusa allo stesso ogni possibilità di incidere sulle scelte in concreto emergenti dallo schema di delibera sottoposta al suo esame.

Il T.A.R. Marche con sentenza n. 838 del 10.07.1999, ha poi affermato che i pareri di regolarità tecnica e contabile devono essere omessi in relazione al principio d'imparzialità dell'azione amministrativa, qualora il funzionario che sarebbe competente ad esprimerli sia interessato all'atto che l'organo collegiale andrà ad adottare. In questo caso dovrebbe applicarsi la regola della competenza sostitutiva del Segretario dell'ente.

In conclusione, considerato che il parere di legittimità pur essendo un parere obbligatorio ma non vincolante per l'organo deliberante può ritenersi un elemento di sostegno per l'organo stesso, si ritiene che il Segretario comunale interessato all'atto, qualora non sia presente la figura del Vice segretario, - in ciò confortato dal parere del Ministero dell'Interno e dalla sentenza del T.A.R. del Trentino-Alto Adige - potrebbe esprimere il parere di legittimità sulla proposta di deliberazione evitando qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione medesima, evidenziando nelle premesse dell'atto la sua posizione di interesse, così da consentire all'organo di ponderare più compiutamente il parere di legittimità.